

End of Waste: gli ultimi chiarimenti del MASE

25 Novembre 2025

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato due importanti risposte a interpello che chiariscono alcuni **aspetti applicativi del nuovo D.M. 28 giugno 2024, n. 127** – relativo alla cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione e per altri rifiuti minerali – **tra cui la possibilità di svolgere l'attività di miscelazione nell'ambito dei processi di recupero.**

Con interpello n. 190663 del 15 ottobre 2025, il MASE chiarisce che **la miscelazione dei rifiuti ammessi dal DM Inerti non richiede una specifica autorizzazione aggiuntiva, risultando già consentita nell'ambito del processo di lavorazione finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato.** Ciò in quanto le fasi meccaniche di tale processo – successive alla messa in riserva – sono elencate dal decreto solo **a titolo non esaustivo** (ad esempio frantumazione, vagliatura, separazioni).

Pertanto, il fatto che l'attività di miscelazione non sia riportata nel suddetto elenco non ne esclude la praticabilità, **purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento** e, quindi, quando **l'attività:**

- – **riguarda esclusivamente i rifiuti ammessi dal DM 127/2024** (ossia quelli elencati nella Tabella 1, punti 1 e 2 dell'Allegato 1);
- – **non compromette la qualità né la conformità ai requisiti previsti dal regolamento.**

In questo senso, il Ministero precisa che **l'obbligo di mantenere separate le diverse tipologie di rifiuti in ingresso durante la fase di messa in riserva (R13), ha la sola finalità di evitare miscelazioni con materiali non ammessi e di preservare le caratteristiche del rifiuto ai fini del successivo recupero.**

Con il secondo interpello, n. 204986 del 3 novembre 2025, il MASE – tra le varie questioni affrontate – ha fornito anche un chiarimento specifico sulla possibilità di **unire distinti lotti di aggregato recuperato.**

L'allegato 1, lettera c), del D.M. Inerti prevede che ***“durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore siano organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Non vengono invece fornite indicazioni in merito a un'eventuale miscelazione di lotti di aggregato recuperato effettuata successivamente alla verifica di conformità degli stessi”.***

Pertanto, secondo il MASE, un'eventuale unione di più lotti può essere consentita esclusivamente qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- **è effettuata tra materiali per i quali sia già stata verificata la cessazione della qualifica di rifiuto;**
- **riguarda lotti destinati al medesimo scopo specifico;**

- **il prodotto ottenuto da tale attività rispetta i requisiti prestazionali e ambientali previsti per tale utilizzo.**

Con riferimento alle autorizzazioni “caso per caso”, invece, il MASE chiarisce che le condizioni specifiche per la gestione dei lotti devono essere individuate dall’Autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare gli interpelli ai seguenti link:

https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/2025_10_22_interp_ecb_riscontro-pdf

https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_2-1-pdf